

Rinnovo convenzione tra Dipartimento della pubblica sicurezza e Ferrovie dello Stato. Atto di diffida.

Riportiamo il testo della nota inviata, a firma congiunta dal cartello sindacale, al Direttore dell'Ufficio per le relazioni sindacali vice prefetto dott. Tommaso Ricciardi.

Gentile Direttore,

si apprende informalmente che sarebbe in fase avanzatissima l'elaborazione del testo per il rinnovo della convenzione in oggetto, in scadenza nel prossimo mese di luglio, senza che ci sia ancora stata la convocazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale della Polizia di Stato viceversa preannunciata, nel corso di tutte le pregresse riunioni - ove il competente Direttore centrale ha peraltro anticipato alcune innovazioni allo studio in merito alle quali ci siamo riservati di esprimerci - anche al fine di apportare, se del caso nostri, contributi propositivi - una volta che la bozza verrà sottoposta alla nostra attenzione completa anche degli aspetti operativi.

Si fa presente che ulteriori violazioni della normativa in materia negoziale, con particolare riferimento al comma 1 dell'art. 3, d.lgs. 12 maggio 1995, n. 195 ove testualmente si dispone, tra l'altro, che «per il personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile sono oggetto di contrattazione ... il trattamento economico fondamentale ed accessorio ... i criteri per l'articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio giornaliero e settimanale e dei turni di servizio ... il trattamento economico di missione ... » integrerebbero senz'altro quei « comportamenti diretti ad impedire o limitare della della attività libertà e sindacale specificamente previsti e sanzionati dall'art. 28, legge 20 maggio 1970, n. 300.

Con la presente, pertanto, ai sensi e per gli effetti di cui alla normativa citata ed a tutta quella di riferimento, si diffida a non proseguire ulteriormente nella definizione della convenzione prima di aver aperto un confronto con le organizzazioni sindacali del presente Cartello.

Distinti saluti.

Roma, 11 maggio 2016

FLASH nr. 19 - 2016

- Rinnovo convenzione tra Dipartimento della pubblica sicurezza e Ferrovie dello Stato. Atto di diffida
- Reato omicidio stradale: problematiche
- Concorso interno, per titoli di servizio, a 7563 posti per v. sovr.te – sent. Consiglio di Stato
- Aspettativa per campagna elettorale – decorrenza
- Poliziotto componente di seggio elettorale o rappresentante di lista
- Mancata informazione preventiva sulle materie oggetto di contrattazione, ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 164/2002, in merito all'avviamento di un protocollo d'insegnamento sul suicidio, da parte di personale del ruolo dei Direttori Tecnici Psicologi della Polizia di Stato
- Disposizioni integrative e correttive in materia di difesa





Reato omicidio stradale - problematiche

Si riporta il testo della nota inviata il 10 maggio 2016 al dott. Giuseppe Bisogno, Direttore Servizio Polizia Stradale del Dipartimento della P.S.:

"Recentemente sono stati introdotti nel nostro ordinamento i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali. La novella legislativa disciplina autonomamente fattispecie sino a ieri ricadenti nell'alveo dell'omicidio colposo e delle lesioni colpose prevedendo significativi aggravi di pena in relazione a ipotesi specificatamente individuate e in base alla graduazione della responsabilità e della colpa.

In particolare, con riferimento al nuovo reato di omicidio stradale introdotto dall'articolo 589 bis del codice penale, le pene possono arrivare nel massimo sino a 10 anni, con la conseguenza della previsione dell'arresto, obbligatorio nei casi previsti dal secondo, terzo e quarto comma, e facoltativo nelle restanti ipotesi, compresa la fattispecie prevista dal nuovo articolo 590 bis (lesioni stradali).

Da un approfondimento dei contenuti della nuova normativa, alla luce delle sue prime applicazioni che, per fortuna, sino ad oggi non hanno riguardato appartenenti alle professioni di soccorso, emergono dubbi e perplessità sugli effetti della novazione legislativa.

In particolare, gli articoli 222 e 223 del Codice della Strada, nel nuovo testo, prevedono che, in caso di condanna per lesioni gravi (anche con applicazione della pena su richiesta delle parti), si proceda alla revoca della patente di guida con divieto di conseguirne un'altra per cinque anni. A livello procedimentale la norma prevede la trasmissione della sentenza alla Prefettura per l'adozione del provvedimento di revoca della patente di guida con "divieto di conseguire una nuova prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca".

A questo punto riteniamo sia utile chiarire la portata applicativa della norma, allorquando la fattispecie possa riguardare un appartenente alle forze dell'ordine o un operatore delle cosiddette professioni di soccorso.

In particolare è ben noto come ad es. l'operatore di Polizia sia titolare di una patente ministeriale e (non necessariamente) di una patente personale rilasciata dalla Motorizzazione civile.

Al riguardo appare opportuno chiarire se, alla luce della nuova normativa, la sospensione della patente derivante da condotte tenute durante il servizio, riguardi il documento di abilitazione alla guida dei mezzi di servizio o si estenda alla patente rilasciata dalla motorizzazione civile.

E' abbastanza diffusa, infatti, la prassi con cui alcune Prefetture adottano il provvedimento di sospensione con riferimento alla patente e "ad ogni altro documento di guida" di cui si sia titolari.

Ma a prescindere dagli effetti del provvedimento di sospensione della patente, la conseguenza sarebbe che il poliziotto coinvolto in un incidente stradale con lesioni gravi non potrà guidare per almeno 5 anni l'autovettura di servizio e dovrà essere destinato presumibilmente a mansioni non operative.

Al riguardo, non si può sottacere il fatto che la "lesione grave", presuppone una prognosi superiore a 40 giorni e che detto limite si raggiunge e supera facilmente sulla base della somma delle prognosi di più referti.

La formulazione legislativa dell'articolo 589 bis e seguenti legittima, dunque, ogni sorta di perplessità e preoccupazione in relazione alle helping profession, con specifico riferimento alla conduzione e circolazione dei veicoli di soccorso, ed in



particolare ai mezzi di Polizia, rispetto ai quali, la nuova normativa non contempla alcuna esimente.

L'assenza di previsioni specifiche, a salvaguardia delle professioni di sicurezza e di soccorso, l'esposizione degli operatori di Polizia, in caso di colpa, a pene pesantissime e persino all'arresto obbligatorio, potrebbero creare seri problemi alle attività concernenti la sicurezza ed il soccorso pubblico, con particolare riferimento alle operazioni di Polizia Giudiziaria ed a taluni delicati servizi quali, ad esempio, le scorte a personalità.

Per le esposte ragioni, a tutela dei nostri rappresentati, con la presente, siamo a chiedere chiarimenti in ordine alle questioni sopraesposte certi della comune volontà di evitare conseguenze capaci di minare l'efficienza dei servizi di Polizia e soccorso pubblico e la serenità di quanti prestano quotidianamente la propria attività per garantire la sicurezza del nostro Paese e la libertà dei suoi cittadini. Nell'attesa di un cortese riscontro, invio cordialissimi saluti".



Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.

Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi, a tutte le vostre domande.

sul nostro sito www.siulp.it

Concorso interno, per titoli di servizio, a 7563 posti v. sovrintendente - sentenza Consiglio di Stato del 6 maggio 2016

Si riporta il testo della nota inviata il 10 maggio 2016 al Prefetto Massimo Maria Mazza, Direttore Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento della P.S.:



"Con la Sentenza nr. 01836 del 6 maggio 2016, il Consiglio di Stato, in considerazione di quanto previsto dall'art. 33 del D.P.R. 17 luglio 1988 n. 574, che prevede, per l'impiego negli uffici statali della provincia di Bolzano, la proporzionale etnica e il possesso dell'attestato linguistico corrispondente al titolo di studio previsto per l'assunzione nelle varie qualifiche funzionali del Pubblico Impiego, ha annullato in via definitiva la graduatoria relativa al concorso in oggetto, approvata con decreto del Direttore Centrale

per le Risorse Umane n. 333 – B/12.0.5.13./6066 del 17 luglio 2015, nella parte in cui include anche i candidati privi dell'attestato di bilinguismo C, nonché le clausole del bando concorsuale che consentivano la partecipazione anche a soggetti non in possesso dell'attestato di bilinguismo C.



L'alto consesso amministrativo ha fondato la propria decisione sul presupposto che l'art. 4, comma 6, d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego) stabilisce una chiara corrispondenza tra il titolo di studio richiesto per accedere al concorso e l'attestato di conoscenza delle due lingue. Di conseguenza, secondo il Consiglio di Stato, poichè il titolo di studio richiesto per diventare agente o assistente di Polizia è quello del diploma di istruzione di scuola secondaria di primo grado, l'ammissione al concorso di cui all'oggetto non poteva che essere subordinata al possesso dell'attestato di bilinguismo C, corrispondente al titolo di studio del diploma di istituto superiore secondaria di primo grado.

Viene, così, di fatto, sanzionata con l'annullamento, la pervicace determinazione dell'Amministrazione di ammettere al concorso in argomento anche i concorrenti in possesso del solo attestato D.

Invero, lo scrivente con nota 8.1.2/944/2015/FR del 26 agosto 2015 aveva segnalato la circostanza che nella domanda predisposta per la partecipazione al suddetto concorso non era stato indicato con esattezza il tipo di patentino necessario a concorrere per i posti riservati, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 752/76, essendo genericamente richiesto il possesso dell'attestato di bilinguismo.

Nella medesima missiva si faceva altresì presente che alcuni candidati in possesso del solo attestato di livello D (riferito quindi ad una conoscenza delle lingue a livello della scuola elementare), proprio in funzione della generica previsione contenuta nella modulistica per l'accesso al concorso, avevano compilato la domanda di partecipazione indicando la volontà di concorrere per la riserva di posti. Per tali motivi, richiamando il vincolo delle norme in materia di bilinguismo e proporzione dei posti riservati con riferimento al legittimo interesse al rientro nella provincia di Bolzano, si chiedeva un intervento, anche in autotutela, per assicurare il rispetto dei precetti normativi, eventualmente attraverso la previsione della valutazione di tutti gli attestati ma con attribuzione di un punteggio progressivo in funzione del diverso livello degli stessi.

Si voleva, al riguardo, anche evitare il rischio di una ingiustificata sperequazione nei confronti di tanti colleghi che, correttamente, non avendo il patentino di livello C non avevano contrassegnato la casella per i posti riservati sentendosi vincolati dalla rigida previsione normativa concernente la certificazione sul bilinguismo.

Con nota 555/RS/01/67/2/004214 del 29 settembre 2015, l'Amministrazione faceva, tuttavia, conoscere il suo opposto indirizzo, confermando il proprio operato e ritenendo non necessario alcun intervento correttivo in relazione alle procedure adottate.

Oggi, pertanto, attesa anche l'esigenza di garantire anche coloro che, in buona fede, pur possedendo il solo attestato di bilinguismo di livello D, hanno partecipato al concorso collocandosi in utile posizione nella graduatoria di merito, si chiede a codesta Amministrazione di far conoscere con cortese sollecitudine quali determinazioni intende adottare per conferire ottemperanza alle determinazioni del Consiglio di Stato così come cristallizzate nella Sentenza 01836 del 6 maggio 2016. Certo di un Suo cortese ed urgente riscontro, Le rinnovo sentimenti di elevata stima".



Aspettativa per campagna elettorale - decorrenza

L'istituto è disciplinato dall'articolo 81 della legge 1 aprile 1981 nr.121 il quale prevede, al secondo comma, che gli appartenenti alle forze di Polizia candidati a elezioni politiche o amministrative siano posti in aspettativa speciale, con assegni, dal momento dell'accettazione della candidatura per la durata della campagna elettorale e possano svolgere attività politica e di propaganda al di fuori dell'ambito dei rispettivi uffici e in abito civile.

Attesa la finalità di tale tipo di aspettativa, che è quella di impedire l'espletamento delle funzioni di polizia da parte del poliziotto candidato alle elezione politiche o amministrative, il relativo provvedimento è adottato d'ufficio dal momento dell'accettazione della candidatura.

Alcuni nostri lettori, in relazione alle imminenti consultazioni politico amministrative, pongono il problema della individuazione del momento in cui si concretizza l'accettazione della candidatura.

L'accettazione della candidatura è un atto tipico avente rilevanza giuridica il cui perfezionamento è disciplinato dalla legislazione in materia elettorale.

Ai sensi degli artt. 28, c. 6, e 32, c. 9, n. 2, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni, con la lista si deve anche presentare la dichiarazione, con firma autenticata, di accettazione (della candidatura) da parte di ogni candidato e di inesistenza delle condizioni previste dagli artt. 58 e 143, comma 11, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, quest'ultimo come sostituito dall'art. 2, comma 30, della legge 15 luglio 2009, n. 94.

L'accettazione della candidatura non crea vincoli giuridici ma dà luogo ad un impegno fiduciario, il quale può sempre essere rinunziato attraverso un'autonoma dichiarazione di volontà, senza necessità di accettazione". Per tale ragione, pur nel silenzio della legge al riguardo, si deve ritenere che, una volta accettata la candidatura, anche la rinuncia (atto contrario all'accettazione), per quell'esigenza di certezza che contraddistingue il procedimento elettorale, debba rivestire le stesse forme (dichiarazione autenticata) ed essere presentata con le modalità ed entro i limiti stabiliti per la presentazione delle candidature, altrimenti non esplica alcuna efficacia sulla composizione delle liste" (Consiglio Di Stato – Quinta Sezione Decisione 1º ottobre 1998, n. 1384).

Sulla base di quando dispone il TU delle leggi elettorali si può dedurre che il momento dell'accettazione della candidatura può essere individuato in quello della presentazione delle liste.

Ciò non esclude, tuttavia, che il dipendente candidato possa, anche prima della presentazione della lista, produrre al proprio ufficio la dichiarazione di accettazione della candidatura con la firma debitamente autenticata, allo scopo di ottenere l'aspettativa per campagna elettorale. Ma al riguardo non si può fare a meno di osservare che una dichiarazione di accettazione di candidatura senza la presentazione della lista non concretizza la candidatura che è il presupposto principale per la concessione dell'aspettativa per campagna elettorale.

Infine, occorre considerare che la dichiarazione di accettazione della candidatura può intervenire anche in un momento successivo a quello della presentazione della lista (in tale senso Consiglio di Stato – Quinta Sezione Decisione 3 maggio 1983, n. 134; Quinta Sezione Decisione 15 aprile 2004, n. 2152; Quinta Sezione Decisione 31 maggio 2007, n. 2817. Da ciò si evince che l'aspettativa per campagna elettorale potrà decorrere anche da un momento successivo a quello della presentazione della lista, con la produzione all'ufficio della dichiarazione di accettazione della candidatura con firma autenticata, corredata dalla certificazione della presentazione della lista.



Poliziotto componente di seggio elettorale o rappresentante di lista

Ci vien chiesto se un appartenente alla Polizia di Stato possa essere componente del seggio elettorale o svolgere le funzioni di rappresentante di lista nelle consultazioni elettorali e referendarie.

Per quel che concerne le funzioni di componente del seggio elettorale, in virtù di un'interpretazione estensiva delle disposizioni dell'art. 38 del D.P.R. 30/03/1957, n. 361, e dell'art. 23 del D.P.R. 16/05/1960, n. 570, dettata dall'intento obiettivo perseguito dal legislatore e da motivi di opportunità, l'appartenente alla Polizia di Stato deve ritenersi escluso dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario.

Relativamente alle funzioni di rappresentante di lista, in ossequio al disposto del comma 1 dell'art. 81 della legge 01/04/1981, n. 121, secondo il quale "gli appartenenti alle Forze di Polizia debbono in ogni circostanza mantenersi al di fuori delle competizioni politiche e non possono assumere comportamenti che compromettano l'assoluta imparzialità delle loro funzioni", ai poliziotti non è, altresì, consentito assumere funzioni di rappresentante di lista nell'ambito delle competizioni elettorali.

In tal senso anche la più recente giurisprudenza amministrativa (cfr. TAR Campania VI Sezione sentenza nr. 00817/2014 del 6 febbraio 2011) che ha espresso il principio che "il rappresentante di lista espleta in modo chiaro, in base alla normativa vigente, compiti di controllo e verifica della operazioni elettorali a tutela non dell'interesse generale alla correttezza delle operazioni elettorali, ma a tutela dei candidati della propria lista ed è per questo suo ruolo "di parte", autorizzato a portare, all'interno della sezione elettorale, un bracciale o altro segno distintivo recante il contrassegno della lista rappresentata, per cui vi è un conflitto tra tali compiti e il ruolo istituzionale demandato all'appartenente al corpo della Polizia di Stato ed un sicuro pregiudizio per l'immagine di imparzialità delle Forze di Polizia ai sensi dell'art. 81 della legge 121/1981".





Mancata informazione preventiva sulle materie oggetto di contrattazione, ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 164/2002, in merito all'avviamento di un protocollo d'insegnamento sul suicidio, da parte di personale del ruolo dei Direttori Tecnici Psicologi della Polizia di Stato.

Pubblichiamo l'allegata nota relativa all'impiego dei Direttori tecnici psicologi della Polizia di Stato del Centro Psicotecnico, inerente anche l'eventuale spostamento del termine ultimo della partenza del concorso interno per vice ispettore della Polizia di Stato che, come programmato dall'Amministrazione, partirà a decorrere dai primi di dicembre 2016.

Egregio Direttore,

questa O.S. Le comunica che, in relazione ai protocolli d'insegnamento nelle Scuole della Polizia di Stato, con lezioni sul suicidio, il SIULP registra la mancata informazione preventiva alle OO.SS. maggiormente rappresentative, relativamente al suddetto progetto d'insegnamento, con l'impiego di personale del ruolo dei Direttori Tecnici Psicologi della Polizia di Stato.

Al riguardo, questa O.S. ha appreso, in via informale, che sarebbe stato programmato a breve l'avviamento di un protocollo con lezioni sul suicidio presso alcune Scuole della Polizia di Stato presenti sul territorio, senza la prevista informazione preventiva alle OO.SS..

Si precisa altresì che, per poter avviare detto corso, sembrerebbe che siano stati coinvolti nell'insegnamento i Direttori Tecnici Psicologi del Centro Psicotecnico della Polizia di Stato, sito a Roma in Via Salita del Forte Ostiense n. 15, e sarebbe stato predisposto l'invio di alcuni psicologi di detto Centro, a discapito della continuità delle selezioni attitudinali del concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina della qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale del 24 settembre 2013, e, se detto insegnamento si concretizzasse, verrebbero sospese le selezioni relative alle prove attitudinali del concorso in parola per un periodo molto prolungato, rallentando di fatto l'iter procedurale del concorso in atto, con serie conseguenze per il completamento delle prove previste.

Si precisa altresì che le selezioni attitudinali dei partecipanti a tutti i concorsi interni e pubblici per i vari ruoli e qualifiche della Polizia di Stato, nonché le selezioni relative alle specializzazioni, hanno la priorità per il Centro Psicotecnico che è preposto al principale scopo di selezionare il personale a livello attitudinale.

Fermo restando la violazione contrattuale dell'informazione preventiva, a questa O.S. preme rappresentare due aspetti fondamentali:

il primo è relativo al tipo di trattamento economico riservato al personale impiegato nel suddetto insegnamento e su quale capitolo di spesa grava, se su quello delle Scuole di Polizia o su quello della Sanità;

il secondo aspetto attiene il rischio di bloccare il concorso interno in atto per vice ispettore, qualora tale insegnamento venisse svolto esclusivamente dai Direttori Tecnici Psicologi del Centro Psicotecnico.

In merito, considerato che i Direttori Tecnici Psicologi non sono solo quelli impegnati presso il Centro Psicotecnico, ma vi sono altri loro pari qualifica impiegati presso varie Questure e Specialità, nonché presso il Dipartimento della P.S. ed altri uffici, sarebbe opportuno impiegare i suddetti con il criterio della rotazione.

Ciò lo rappresentiamo al fine di far constatare che se tale insegnamento deve essere svolto, deve avvenire senza pregiudizi per il concorso interno per vice ispettore, ampliando l'impegno di Direttori Tecnici Psicologi presenti in altre articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato.



Tale situazione di grave disagio, se non si intervenisse tempestivamente per scongiurare una condizione di squilibrio che si verrebbe a determinare, provocherebbe il rischio di paralizzare l'attività del Centro Psicotecnico e di fatto bloccherebbe la selezione in corso del concorso interno per vice ispettore.

Pertanto, detta ingiustificabile situazione di emergenza, già verificatasi, per un breve lasso di tempo, nel mese di marzo 2016, si potrebbe ripetere nuovamente con il blocco totale delle selezioni attitudinali dei candidati per un periodo prolungato, creando non pochi disagi all'iter procedurale del concorso.

Risulterebbe infatti a questa O.S. che l'Amministrazione, a decorrere dalla metà del mese di maggio p.v. fino alla metà del mese di settembre 2016, avrebbe programmato la sospensione delle selezioni attitudinali dei concorrenti del concorso in parola, non consentendo agli stessi di svolgere le prove attitudinali previste, ma di differirle alla metà di settembre 2016.

Considerato quanto sopra esposto, questa O.S. chiede un urgente incontro con codesto Ufficio, finalizzato a chiedere chiarimenti in merito all'anomala procedura adottata dall'Amministrazione, circa la mancata informazione preventiva, alle OO.SS. aventi titolo, sulle materie oggetto di contrattazione, ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 164/2002.

In attesa di un cortese ed urgente cenno di riscontro, l'occasione mi è gradita per porgere distinti saluti.

ANNETTA&ASSOCIATI

Convenzione Siulp Nazionale/Studio legale Annetta e Associati

Vi comunichiamo che questa segreteria nazionale ha stipulato con lo Studio Legale Annetta ed Associati, una convenzione, riservata agli iscritti, per favorire l'assistenza legale, in materia penale, per fatti in cui si rivesta la qualità di persona indagata/imputata e/o parte lesa.

E' possibile consultare l'accordo, nella sua interezza, presso ogni struttura SIULP.

Disposizioni integrative e correttive in materia di difesa

Nel corso della riunione del 22 aprile 2016, Il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e 8, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244.

Il decreto legislativo contiene modifiche al Codice dell'ordinamento militare in materia di organizzazione e di personale introdotte allo scopo di raggiungere ancora più efficacemente gli obiettivi di riorganizzazione e di riduzione dello strumento militare nazionale fissati dalla citata legge n. 244.

Tra gli interventi approvati vi è la riconfigurazione di Comandi di vertice e intermedi dell'Esercito, che consentirà di gestire in chiave unitaria l'approntamento, il mantenimento dell'efficienza, le operazioni e i concorsi.

In materia di personale si introducono misure di razionalizzazione, quali l'unificazione del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali della Marina militare; si realizza l'allineamento delle disposizioni del Codice in materia di rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale con quelle recentemente introdotte per tutto il pubblico impiego; si estende la possibilità di collocamento a domanda in congedo, nella posizione di ausiliaria, di ufficiali e sottufficiali che si trovino a non più di cinque anni dai limiti di età.



Corso di preparazione al concorso pubblico per All. v. ispettore della P. di S.

NON tralasciare nessuna opportunità: cogli l'occasione al volo per costruire il tuo futuro

Il SIULP, in collaborazione con la Link Campus University, ha organizzato un corso di preparazione al concorso pubblico, per esami, a 320 posti di allievo vice ispettore della Polizia di Stato, indetto con D.M. 17 dicembre 2015.



L'iniziativa è rivolta a tutti coloro che, dall'interno o dall'esterno, aspirano a superare le prove della procedura concorsuale in discorso.

Il nostro scopo è quello di permettere, a costi veramente contenuti, di raggiungere efficaci standard di preparazione attraverso innovative

piattaforme telematiche concepite per l'apprendimento a distanza, in modo da soddisfare anche le esigenze di chi, per problemi di lavoro, intenda seguirle in qualsiasi ora e da qualsiasi luogo si trovi.

Il corso completo, già sperimentato con successo, è composto da 3 fasi che permettono una completa preparazione a tutte le materie previste dal concorso per le prove scritte e orali.

Fase 1

- audio o video lezioni su tecniche di memorizzazione quiz per superare la prova preselettiva
- audio o video lezioni su impostazione e scaletta per la corretta redazione del tema con esempi concreti relativi all'interpretazione della normativa rilevante; tecniche di miglioramento della calligrafia; esempi di scrittura succinta e chiara
- audio o video lezioni sulle materie oggetto del concorso: diritto penale, procedura penale, principi costituzionali rilevanti nel diritto penale (materie necessarie anche ai fini della prova scritta), diritto civile, amministrativo, diritto costituzionale (circa 70/100 ore)
- invio di 8 tracce su questioni di maggiore interesse concorsuale con relativo svolgimento del tema
- assegnazione e correzione personalizzata di 1 tema: inviato via email, corretto analiticamente e accompagnato da una audio o video lezione con la spiegazione per la corretta impostazione dell'elaborato oltre che da un elaborato svolto correttamente sulla questione
- Esercizi di memorizzazione attraverso una App per smartphone con banca dati che conterrà i 5000 quiz ufficiali

Fase 2 (a scelta del candidato)

- assegnazione e correzione personalizzata di 4 temi con invio del miglior elaborato svolto per ogni tema accompagnato da una audio o video lezione con la spiegazione per la corretta impostazione dell'elaborato
- invio di 15 tracce su questioni di maggiore interesse concorsuale con relativo svolgimento del tema
- invio di audio o video lezioni sulle materie oggetto della prova scritta (diritto penale, procedura penale, principi costituzionali rilevanti nel diritto penale) con esempi di redazione di temi sulle questioni di maggiore interesse concorsuale

Fase 3

Coloro che hanno partecipato con successo alle prime due fasi riceveranno gratuitamente:

- una lezione frontale per la preparazione della prova orale
- una simulazione della prova orale via skype

DOCENTI

Avvocati con esperienza nell'insegnamento universitario - dottorandi di ricerca in materie giuridiche- e nella preparazione dei concorsi pubblici, procuratori dello Stato.

A scelta del candidato: è possibile iscriversi anche ad una sola fase.



COSTO

- Fase 1 € 200 Iva inclusa
- Fase 2 € 300 Iva inclusa
- Fase 3 Gratuita

L'inizio del corso è previsto per la fine del mese di gennaio.

Per info:

scrivere a corsopolizia@libero.it

telefonare al nr. 3281843655 dalle 18.00 alle 20.00

Corso di preparazione concorso Commissario di Polizia 2016

Il corso è erogato attraverso una piattaforma studiata per l'apprendimento a distanza e fornisce una preparazione completa per affrontare le prove concorsuali.

Il corso dura circa quattro mesi e si articola come segue:



- Verranno assegnati 8 temi con tracce sulle tematiche a maggiore probabilità di assegnazione al concorso. I temi saranno corretti analiticamente ed in modo personalizzato in prima persona dal docente.
- Si terranno 90 lezioni : 40 lezioni in materia di diritto penale (con riferimenti anche al diritto processuale penale) e 50 lezioni in materia di diritto amministrativo (con riferimento anche al diritto costituzionale e alla legislazione in materia di pubblica sicurezza). Le lezioni, che tenderanno a coprire gli argomenti di maggiore rilevanza e complessità del programma di studio, saranno di carattere teorico pratico con analisi delle possibili modalità di stesura di un tema d'esame sull'argomento ed analisi di tutte le questioni giurisprudenziali connesse all'istituto analizzato. Le lezioni in formato audio/video saranno inviate via mail.
- Sarà inviata una dispensa contenente la giurisprudenza e gli articoli di dottrina che sono stati oggetto di trattazione e degli esempi di temi correttamente svolti.

DOCENTI: avvocati con esperienza di docenza universitaria e nella preparazione dei concorsi pubblici, procuratori dello Stato, magistrati.

CORREZIONE DEGLI ELABORATI REALMENTE PERSONALIZZATA: Ogni elaborato assegnato verrà corretto realmente, in ogni sua parte, esclusivamente dal docente e non da terze persone. Ogni elaborato recherà, a margine ed in calce, un giudizio scritto ed un voto numerico, il tutto sottoscritto dal docente responsabile.

NUMERO CHIUSO: si prevede un numero massimo di 30 partecipanti.

Le lezioni saranno fruibili esclusivamente online comodamente da casa e verranno inviate in formato audio accessibili mediante la piattaforma della scuola.

COSTO: 400 euro iva inclusa

Chi è interessato ad ottenere 30 temi corretti analiticamente (in luogo di 8) può richiederlo espressamente al prezzo di euro 550 iva inclusa.

Per ogni informazione scrivere a: corsopolizia@libero.it

Pianeta formazione: offerte riservate agli iscritti SIULP



Sul nostro sito trovate le ultime offerte di Pianeta Formazione.

Un'offerta riguarda il recupero di anni scolastici finalizzato all'ottenimento di un diploma.

La seconda si riferisce, invece, ad un percorso formativo in "La storia e l'antropologia due fenomeni collegati".

Il percorso ha come obiettivo l'acquisizione di una cultura innovativa dell'analisi dei territori e di specifiche competenze nell'elaborazione delle

informazioni. Tutto ciò sviluppando e potenziando al massimo le capacità analitiche di pensiero e di scrittura necessarie a produrre rapporti d'analisi destinati a decisori finali.







SIULP & LINK CAMPUS UNIVERSITY CONVENZIONE: UNIVERSITA' E LAVORO

L'Università degli Studi Link Campus University propone un'ampia offerta di percorsi formativi, accademici e professionali, con specifico riferimento al settore del Comparto Sicurezza e Difesa. Gli iscritti SIULP possono conseguire il titolo di Laurea in Scienze della Politica e dei Rapporti Internazionali (L-16/L-36) e/o il titolo di Laurea Magistrale in Studi Strategici e Scienze Diplomatiche (LM-52/LM-62), in modalità executive.



LAUREA IN SCIENZE DELLA POLITICA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI MODALITA' EXECUTIVE

Iscrizione al Corso di Laurea 1.500 euro + 500 euro di tassa di iscrizione

Corso di Perfezionamento semestrale per accedere direttamente al II anno del Corso di Laurea 600 euro

LAUREA MAGISTRALE IN STUDI STRATEGICI E SCIENZE DIPLOMATICHE MODALITA' EXECUTIVE

Iscrizione al Corso di Laurea Magistrale 1.500 euro + 500 euro di tassa di iscrizione

Corso di Perfezionamento semestrale per il riconoscimento di un semestre per il Corso di Laurea Magistrale 600 euro

Per informazione contattare Link Campus University
Dott.ssa Anna Laura Esposito: 0640400224 - a.esposito@unilink.it

www.unilink.it





Exercit 5.9.A. Indice legals in Val A. Popicioti is 7.951 - DOI Al. Renia, cod. Sto. P. N.A. n. 275/17/19/20 incrito el Tracco General degli Intermediari (special) production, previote dial'apticosi 106 e seguient del 7.95 el s. 17/20 e el s. (1000/2006/2 el RZI più 104/506, captive sociale Euro 2.040/000,00 interamente renicio.

Messaggio publicidado son fisciali processarios. Per la socializario portentiale, per la privata Associalitario si privata el seguinte me expressamente indicati i el socializario del materiale di secui del secui si el socializario del materiale del contenuto el conseguita ser la conseguita ser la Conseguita ser la Conseguita ser la Secui del contenuto. Per la sobribucione del predicti di Secui al Contro (100,000 pl.) del servizio contenuto del contenuto del contenuto del predicti di Secui al Contro (100,000 pl.) del servizio del contenuto del contenuto del contenuto del contenuto del contenuto del predicti di Secui al contenuto del fondo del presento del contenuto del fondo del contenuto del contenuto del fondo del contenuto del contenuto del fondo del c

